



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS



*Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale*



*Ministero dello Sviluppo
Economico*

Roma, 6 novembre 2009

LETTERA CIRCOLARE - REGIONE PIEMONTE

ALLE BANCHE

AI CONSORZI E ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

operanti con Artigiancassa S.p.A.

OGGETTO: Fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi. Criteri e modalità di gestione. DGR n. 37-10799 del 16/02/2009 come modificata dalle DDGR n. 3-11052 del 23/03/2009, n 5-11621 del 22/06/2009, n. 57-12430 del 26/10/2009

La presente circolare sostituisce la precedente del 7 Aprile 2009 a seguito delle modifiche introdotte con le DDGR n. 5-11621 del 22/06/2009 e n.57-124330 del 26 Ottobre 2009.

Si indicano di seguito, prima del testo, le principali innovazioni introdotte con la DDGR del 26 ottobre 2009 miranti a snellire l'operatività del Fondo rivedendo alcuni vincoli ed introducendo nuove possibilità di intervento. Esse sono così sintetizzabili

- *per la Linea A -:Finanziamenti destinati al consolidamento Art 1 lettera h)- la Banca erogatrice si impegna a mantenere le linee di breve non consolidate in essere con la possibilità, per le sole linee di smobilizzo commerciale, di adeguarne l'importo ;*
- *per la linea B " Nuova Finanza" Art 1 lettera i) l'inserimento tra i finanziamenti riassicurabili di quelli destinati:*

*all'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria
al rinnovo delle linee in scadenza;*

- *l'espresa definizione delle cause di possibile revoca da parte della Banca*

Al fine di migliorare la capacità di accesso al credito delle imprese, ed in particolare delle PMI, colpite dalla situazione di recessione determinata dalla crisi finanziaria in corso, la Regione Piemonte ha istituito presso:

1. Artigiancassa S.p.A., il Fondo regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese, quale sezione separata del Fondo regionale di garanzia di cui alla Legge 1068/64;
2. Finpiemonte S.p.A., il Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi;

ed approvato i relativi Criteri e modalità di gestione di cui all'allegato n. 1.

In particolare detti Criteri e modalità di gestione - con i quali la Regione ha inteso anche valorizzare l'intervento mutualistico dei Confidi nei confronti delle imprese artigiane con positivi riflessi sulle Banche finanziatrici – prevedono che:

- la riassicurazione prestata dal Fondo sia esplicita, incondizionata e irrevocabile nei limiti previsti dai Criteri (70% della garanzia accordata dai garanti, nel limite di un'esclusività massima complessiva dell'8% per ciascuno dei Garanti);
- il Fondo operi esclusivamente nella forma della riassicurazione in favore dei Confidi che singolarmente ovvero riuniti in Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) siano in possesso di specifici requisiti;
- per accedere agli interventi del Fondo sia versata una commissione pari allo 0,20% dell'importo riassicurato.

Sul piano operativo, d'intesa con la Regione Piemonte e con riferimento al Fondo regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese gestito da Artigiancassa, si fa presente che:

- a) i Confidi dovranno trasmettere ad Artigiancassa – Gestione Operativa Incentivi Via Crescenzo del Monte 25 00153 Roma (ovvero alla Sede regionale del Piemonte Via Giannone 1 10121 Torino) direttamente ovvero, ove associati in A.T.S., tramite l'A.T.S. stessa:

- in sede di prima richiesta di ammissione alla riassicurazione (v. successivo punto sub b), apposita documentazione per l'accreditamento presso Artigiancassa stessa, utilizzando il modulo in allegato n. 2¹;
 - successivamente ogni anno, entro 3 mesi dall'approvazione del bilancio, la documentazione indicata nel predetto modulo;
- b) le richieste di ammissione alla riassicurazione dovranno essere inviate ad Artigiancassa – IT Governance entro la seconda decade di ogni mese, con riferimento ai finanziamenti garantiti erogati nel mese precedente, utilizzando esclusivamente il supporto elettronico fornito gratuitamente da Artigiancassa e scaricabile dal sito Internet di Artigiancassa stessa. Le richieste di ammissione, da presentarsi comunque entro la seconda decade di ogni mese, è consentita anche per finanziamenti erogati anteriormente al mese precedente nei casi in cui il Confidi documenti di aver ricevuto ritardata comunicazione dell'erogazione da parte della Banca. La documentazione del ritardo è trasmessa per l'eventuale verifica a campione o a presentazione della richiesta di escussione;
- c) l'ammontare delle garanzie emesse di cui alla lettera a) dell'art 2 dei Criteri e modalità di gestione è riferito alle garanzie in essere sulla base dell'ultimo bilancio approvato ed allegato;
- d) le imprese che potranno beneficiare della riassicurazione sono quelle che abbiano *“almeno un'unità operativa nel territorio della Regione Piemonte”*. Di conseguenza, rientrano tra le imprese beneficiarie anche quelle che, possedendo tale requisito, abbiano la sede legale in altra Regione;
- e) gli impegni della Banca circa il mantenimento delle linee a breve per i finanziamenti relativi alla linea A) "consolidamento" e linea B) "Nuova Finanza" sono contenute nella comunicazione della Banca al Confidi conformemente allo schema in allegato n. 3.
Per linee di smobilizzo commerciale si intendono sbf; anticipo fatture ;anticipo export
- f) la rinegoziazione dei finanziamenti di cui alla lettera h) dell'art 1 dei Criteri e modalità di gestione potrà riguardare anche più di un finanziamento.
Il nuovo finanziamento, avente le durate di cui alla citata lettera h) dell'art 1 dei Criteri e modalità di gestione dovrà avere un capitale iniziale

¹ Per consentire ai Confidi di trasmettere la richiesta di ammissione alla riassicurazione, in specie a valere sui finanziamenti erogati ad aprile entro la seconda decade di maggio p.v., i Confidi e, in ogni caso, le A.T.S. anticiperanno la trasmissione della documentazione in parola rispetto all'invio della prima richiesta di ammissione alla riassicurazione ricevendo da Artigiancassa la comunicazione dell'avvenuto accreditamento e dell'identificativo per effettuare la trasmissione di tale richiesta.

corrispondente al debito residuo dei finanziamenti in essere. Esso potrà comprendere, oltre eventuali rate scadute e interessi di mora, una maggiorazione del 10% rispetto al montante così ottenuto.

I finanziamenti rinegoziati dovranno essere estinti.

Lo stesso finanziamento riassicurabile potrà essere rivolto sia al consolidamento che alla rinegoziazione. In tal caso dovrà essere assunto l'impegno di mantenere, nelle modalità previste, le altre linee in essere e dovranno esser estinti i finanziamenti rinegoziati

- g) ogni Confidi potrà riassicurare per ogni impresa un massimo di 200.000,00 euro per la linea A) e di 250.000,00 euro per la linea B)²;
- h) la riassicurazione è automaticamente operante, nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel limite massimo di 30° giorno dalla ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa³, salvo l'eventuale motivato rigetto comunicato al Confidi da Artigiancassa entro i predetti termini temporali massimi; Artigiancassa si impegna nell'ambito dell'operatività a regime a ridurre tali tempi. Entro 10 giorni dalla concessione della riassicurazione, Artigiancassa comunica al Confidi la concessione stessa e il responsabile dell'Unità Organizzativa competente per la gestione della riassicurazione⁴;
- i) il raggiungimento di impegni pari al 75 % delle disponibilità del Fondo per ciascuna linea sarà comunicato da Artigiancassa con annuncio sul proprio sito Internet;
- l) Artigiancassa effettuerà con cadenza semestrale la verifica a campione di almeno il 5% delle richieste ammesse alla riassicurazione richiedendo, a tal fine, ai Confidi e/o alle Banche finanziatrici *“la documentazione attestante il pieno rispetto delle condizioni previste”* dai Criteri e modalità di gestione in parola. Al riguardo, particolare rilevanza assume la dimostrazione documentale dei requisiti che debbono possedere le imprese artigiane di cui agli artt. 1 lettera a) e 3 dei citati Criteri e modalità di gestione, che dovranno essere attestati con specifici documenti acquisiti anche tramite l'impresa/Banca (es. certificato/ visura di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, dichiarazione della Banca circa il mantenimento delle linee di credito a breve conforme al citato allegato n. 3.)

² Le Linee A) e B) individuano le diverse finalità perseguite dalla Regione Piemonte con la costituzione dei due Fondi di riassicurazione in parola e riguardano gli specifici strumenti finanziari indicati all'art. 1, lett.ra h) dei Criteri e modalità di gestione.

³ Le richieste istruttorie saranno effettuate da Artigiancassa tramite posta elettronica certificata.

⁴ Le comunicazioni di non concessione ovvero di concessione della riassicurazione saranno formalizzate da Artigiancassa con apposita lettera, tramite posta elettronica certificata. Resta a carico del Confidi fornire l'informazione in parola alle Banche finanziatrici.

Le modifiche apportate con la DGR n.57-12430 del 26 Ottobre 2009 sono valide per le richieste di riassicurazione presentate a far data dal 26 Ottobre 2009 e fino al 20 luglio 2010, con riferimento ai finanziamenti garantiti ed erogati entro il precedente 30 giugno 2010, salva diversa decisione della Regione Piemonte, che sarà comunicata tempestivamente da Artigiancassa con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel proprio sito Internet.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Di Leva)

All.